



U.T.I. FRIULI CENTRALE

Regolamento per l'armamento del Corpo di Polizia Locale

U.T.I. FRIULI CENTRALE
REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

INDICE

CAPO I° GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

- Art. 1 Disposizioni Generali
- Art. 2 Tipo delle armi in dotazione
- Art. 3 Numero delle armi e munizioni in dotazione

CAPO II° MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

- Art. 4 Servizi svolti con armi
- Art. 5 Assegnazione dell'arma
- Art. 6 Modalità di porto dell'arma
- Art. 7 Servizi di collegamento e di rappresentanza
- Art. 8 Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto
- Art. 9 Servizi espletati al di fuori dell'ambito territoriale in seguito a flagranza di illecito

CAPO III° TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

- Art. 10 Prelevamento e versamento dell'arma
- Art. 11 Doveri dell'assegnatario
- Art. 12 Custodia delle armi non assegnate e di riserva
- Art. 13 Doveri del consegnatario e dei sub-consegnatari delle armi

CAPO IV° ADDESTRAMENTO

- Art. 14 Addestramento al tiro

CAPO V° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 15 Norma transitoria
- Art. 16 Norme integrative
- Art. 17 Entrata in vigore

CAPO I°
GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1

Disposizioni Generali

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145 l'armamento del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale (di seguito denominata U.T.I. Friuli Centrale) per le finalità di cui alla legge 7 Marzo 1986, n. 65, è disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2

Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione agli addetti del Corpo di Polizia Locale U.T.I. Friuli Centrale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, per difesa personale e per l'impiego legittimato dalla vigente normativa, è la pistola a funzionamento semiautomatico di calibro 9 x 21 mm., sia per il personale maschile sia per quello femminile.
2. Il Corpo di Polizia Locale U.T.I. Friuli Centrale è dotato altresì di sciabola per i servizi di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 3

Numero delle armi e munizioni in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi di cui all'art. 2, comma 1 e delle relative munizioni, in dotazione al Corpo di Polizia Locale U.T.I. Friuli Centrale, è fissato con provvedimento del Presidente dell'U.T.I. Friuli Centrale e comunicato al Prefetto di Udine, ed è pari al numero degli appartenenti al Corpo con la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato del 5 per cento degli stessi, o almeno di un'arma come dotazione di riserva. Per il numero complessivo delle munizioni si applicano gli stessi principi previsti al periodo precedente, tenendo conto che la dotazione di munizioni assegnata ad ogni arma è pari a nr. 30 (trenta) cartucce.
2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma precedente viene individuato il numero complessivo delle sciabole. Le stesse potranno essere utilizzate dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale U.T.I. Friuli Centrale in occasione di Cerimonie, Feste o Funzioni Pubbliche.
3. Il Presidente dell' U.T.I. Friuli Centrale denuncia alla locale Questura, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., le armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale U.T.I. Friuli Centrale.



CAPO II°
MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA


Art. 4

Servizi svolti con armi

1. Nell'ambito del territorio di appartenenza dell'U.T.I. Friuli Centrale, il personale del Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, svolge con l'arma in dotazione tutti i servizi esterni in relazione alle funzioni di istituto ed a quelle specifiche attribuite dall'art. 5 della Legge 07 marzo 1986, n. 65.
2. Il servizio di addetto alla centrale operativa e tutti i servizi esterni svolti nell'arco temporale compreso tra le ore 22.00 e le ore 07.00 sono espletati con l'arma in dotazione.
3. Gli appartenenti (di prima nomina) al Corpo di Polizia Locale U.T.I. Friuli Centrale, nelle more dell'assegnazione dell'arma di ordinanza, e gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale U.T.I. Friuli Centrale ai quali l'arma sia stata sospesa o revocata, possono svolgere senza arma i seguenti servizi esterni:
 - servizio di regolamentazione traffico presso i plessi scolastici;
 - servizio di educazione stradale nelle scuole;
 - comparizioni testimoniali e rappresentanze in giudizio presso aule giudiziarie;
 - partecipazione a corsi di formazione professionale presso varie sedi anche al di fuori del territorio dell'U.T.I. Friuli Centrale, fatti salvi i corsi di formazione e di tiro con armi da fuoco, debitamente autorizzati;
 - servizio di regolamentazione traffico in occasione di manifestazioni, cortei, fiere e processioni;
 - accertamenti relativi a violazioni statiche del Codice della Strada (soste irregolari).
4. Tutti i servizi di rappresentanza (anche relativi a scorta Gonfalone) e di Guardia d'Onore, in occasione di Cerimonie, Feste o Funzioni Pubbliche, devono essere espletati senza l'arma in dotazione.
5. I servizi prestati in abiti borghesi sono svolti con o senza l'arma assegnata su disposizione del Comandante del Corpo, ad eccezione del personale distaccato presso la sezione di P.G. della Procura della Repubblica che sono autorizzati a portare l'arma in via permanente ed in maniera occultata anche al di fuori del territorio di appartenenza dell'U.T.I. Friuli Centrale per attività di indagine delegate.

Art. 5

Assegnazione dell'arma.

1. L'arma dotata di due caricatori e delle relative munizioni (15 per caricatore per un totale di 30), è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti del Corpo di Polizia Locale U.T.I. Friuli Centrale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.
 2. L'assegnazione dell'arma viene disposta previo accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale, da effettuarsi a cura del medico competente che, se del caso, può avvalersi di consulenze di organismi civili e militari o di professionisti esterni. Lo stesso accertamento
- 

verrà effettuato con cadenza quinquennale, salvo l'insorgere di eventuali problematiche di carattere psico-fisico ed attitudinale emerse prima della suddetta scadenza ed accertate da medico competente, su proposta del Comandante del Corpo.

3. Oltre all'accertamento di cui al comma precedente, la prima assegnazione dell'arma viene disposta previo superamento di un corso di corretto maneggio ed uso delle armi da effettuarsi presso una sezione di Tiro a Segno Nazionale.
4. Del provvedimento di assegnazione e del numero di matricola dell'arma assegnata viene fatta annotazione nella tessera personale di riconoscimento.

Art. 6

Modalità di porto dell'arma

1. In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno, innestato, senza colpo in canna, corredata di caricatore di riserva. Ogni caricatore non può contenere più di 15 (quindici) cartucce.
2. Per i servizi prestati in abiti borghesi l'arma è portata in modo non visibile.
3. Il Comandante e gli Ufficiali possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.
4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle assegnate ed inoltre non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 7

Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza espletati al di fuori del territorio di appartenenza sono svolti di massima senza armi, tuttavia, agli appartenenti del Corpo di Polizia Locale U.T.I. Friuli Centrale, cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima anche al di fuori del territorio di competenza, per compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 8

Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espletati fuori dall'ambito territoriale di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune o il Presidente dell'U.T.I. nel cui territorio il servizio deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, che lo stesso sia prestato con l'arma in dotazione.
2. Nei casi di cui al comma precedente, il Presidente dell'U.T.I. Friuli Centrale comunica al Prefetto territorialmente competente il numero degli addetti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio di appartenenza, il tipo di servizio in cui saranno impiegati e la durata presumibile della missione.

Art. 9

Servizi espletati al di fuori dell'ambito territoriale in seguito a flagranza di illecito

1. Il porto dell'arma è consentito al di fuori del territorio di appartenenza nei casi di flagranza dell'illecito, allorché la consumazione dello stesso abbia avuto inizio nel territorio di competenza.

CAPO III°

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI


Art. 10

Prelevamento e versamento dell'arma

1. A seguito del provvedimento di assegnazione l'arma ed il relativo munizionamento sono consegnati all'assegnatario dal consegnatario o dai sub-consegnatari, i quali provvedono all'annotazione sul registro all'uopo predisposto.
2. L'assegnazione dell'arma deve essere revocata o sospesa con provvedimento del Presidente dell'U.T.I. Friuli Centrale e conseguentemente l'arma ed il relativo munizionamento devono essere consegnati al consegnatario o ai sub-consegnatari nelle seguenti ipotesi:
 - quando siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
 - quando viene meno la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
 - all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di lavoro;
 - in tutti gli altri casi, non previsti nei punti precedenti, in cui la revoca o la sospensione sia disposta con provvedimento motivato del Presidente dell'U.T.I. o del Prefetto.

Art. 11

Doveri dell'assegnatario

1. L'assegnatario dell'arma deve:
 - verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, le condizioni della stessa e delle munizioni assegnate;
 - custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione ordinaria e la sua pulizia;
 - segnalare immediatamente al consegnatario o ai sub-consegnatari ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
 - applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
 - fare immediata denuncia in caso di sottrazione o smarrimento dell'arma, di parte di essa e delle munizioni alla locale Questura, consegnando copia della denuncia vidimata al Comando di appartenenza.
 - segnalare al Comando di appartenenza la modifica dell'indirizzo di residenza da annotarsi sul libretto di tiro.
 2. In tutti i casi di utilizzo in servizio e per qualsiasi motivo dell'arma, è fatto obbligo di inoltrare immediatamente rapporto scritto al Comandante, specificando il motivo dell'uso ed il numero dei colpi sparati.
- 

Art. 12

Custodia delle armi non assegnate e di riserva

1. Le armi non assegnate, quelle di riserva e le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Locale U.T.I. Friuli Centrale sono custodite in armadi metallici corazzati, collocati presso l'armeria del Comando adeguatamente protetta.
2. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni sono svolte di norma dal Comandante del Corpo ed in caso di sua assenza o di impedimento dai sub-consegnatari, nominati con provvedimento del Presidente dell'U.T.I. Friuli Centrale.
3. Con cadenza quinquennale è prevista una manutenzione straordinaria delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale U.T.I. Friuli Centrale, eseguita da personale qualificato che ne certifichi l'idoneità tecnica e la sicurezza di impiego. Il quinquennio decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13

Doveri del consegnatario e dei sub-consegnatari delle armi

1. Delle armi assegnate ma per qualsivoglia motivo restituite, delle armi sospese e revocate e delle armi di riserva, oltre che del relativo munizionamento il consegnatario ed i sub-consegnatari curano con la massima diligenza la custodia e la tenuta dei registri.

CAPO IV°

ADDESTRAMENTO

Art. 14

Addestramento al tiro

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale U.T.I. Friuli Centrale, assegnatari dell'arma in via continuativa, effettuano ogni anno almeno due corsi di addestramento al tiro statico presso un poligono abilitato. Inoltre il Comandante del Corpo può decidere di sottoporre solo un'aliquota determinata del personale del Corpo ad un corso di tiro operativo da effettuarsi in un poligono istituito a norma di legge.
2. Qualora il poligono di tiro non abbia sede nel territorio dell' U.T.I. Friuli Centrale il personale del Corpo di Polizia Locale U.T.I. Friuli Centrale, munito della tessera di riconoscimento, comandato ad effettuare le esercitazioni di tiro mediante disposizione di servizio, è autorizzato a portare l'arma assegnata nel/i giorno/i stabilito/i, fino alla sede del poligono e viceversa. Tale disposizione di servizio è comunicata al Prefetto almeno sette giorni prima.
3. Il munizionamento per l'addestramento del personale del Corpo di Polizia Locale U.T.I. Friuli Centrale é custodito presso l'armeria del Comando. Lo stesso sarà integrato di volta in volta quando necessario.



CAPO V°
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15

Norma transitoria

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale U.T.I. Friuli Centrale in qualità di ex dipendenti dei comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco e Tricesimo, nonché gli operatori di Polizia Locale, provenienti da altri Enti ed Amministrazioni, assunti nel Corpo di Polizia Locale U.T.I. Friuli Centrale con procedura di mobilità esterna, nelle more dell'approvazione del presente Regolamento e dell'assegnazione dell'arma di ordinanza, espletano comunque tutti i servizi previsti dall'art. 4, comma 1 del presente Regolamento.

Art. 16

Norme integrative

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme della Legge 07 marzo 1986, n. 65 e del D.M. 04 marzo 1987, n. 145 e della Legge 18 aprile 1975, n. 110 e s.m.i., nonché del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ed ogni altra disposizione vigente in materia.


Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e viene comunicato al Prefetto di Udine ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 04 marzo 1987, n. 145 ed al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 11 della Legge 07 marzo 1986, n. 65.

Udine, 19/09/2017

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

